

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1967

Norme per l'inquadramento del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nei ruoli della carriera di concetto della stessa Amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova struttura dell'aviazione civile, stabilita dalla legge 30 gennaio 1963, n. 141, ha reso necessari, in sede di attuazione dei provvedimenti relativi all'impianto e al funzionamento della organizzazione dei servizi, il costante impegno e sacrifici di tutto il personale impiegato nel settore.

Tale impegno è da porsi in relazione soprattutto alla esiguità numerica del personale stesso, essendo noto che, ai sensi della citata legge, l'organico del personale dell'aviazione civile è contenuto in appena 350 unità complessive.

In conseguenza dell'accennata situazione, fin dalla prima impostazione dei provvedimenti indispensabili per conferire al nuovo organismo l'assetto funzionale voluto dalla legge istitutiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, si è imposta la necessità, in rapporto alle difficoltà iniziali, di destinare a mansioni di ordine superiore alla carriera di appartenenza, impiegati inquadrati nei ruoli della carriera esecutiva e personale non di ruolo (avventizi di 3^a categoria).

A tale personale sono stati infatti assegnate funzioni spettanti istituzionalmente ad impiegati della carriera di concetto, come, ad esempio, mansioni di ragioneria, contabilità, segreteria, eccetera.

La destinazione delle nuove mansioni ha presentato e presenta tuttora carattere di permanenza, per cui in relazione alle esigenze degli uffici, il predetto personale non può essere distolto dalle attuali mansioni senza pregiudizio dell'efficienza e del buon funzionamento dei servizi.

Allo scopo non soltanto di venire incontro alle legittime aspettative del personale interessato, ma anche e soprattutto alle accennate esigenze di carattere generale dell'Amministrazione, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene previsto l'inquadramento, a domanda, del personale stesso nei ruoli della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

La difficile situazione dei ruoli sopra indicati ha, peraltro, reso opportuno prevedere che sulle istanze di inquadramento sia sentito il Consiglio di amministrazione ed inoltre che l'inquadramento stesso venga disposto in soprannumero, in ragione di un quarto dei posti delle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'iniziativa trova precedenti legislativi nella disposizione contenuta nell'articolo 179 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (legge 26 marzo 1958, numero 425).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto almeno per un triennio, anche nella posizione non di ruolo, effettive mansioni proprie della carriera di concetto, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale della predetta carriera.

La domanda di cui al primo comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile).

L'inquadramento nella detta carriera sarà disposto in soprannumero, in ragione di un quarto dei posti della qualifica iniziale dei ruoli della carriera di concetto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.